



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr.
Rif. Prot. Entrata nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: A.S. 1766 - Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Maxi emendamento

Si fa riferimento al maxiemendamento al provvedimento in oggetto, risultante degli emendamenti approvati in sede di esame presso la V Commissione del Senato della Repubblica.

Al riguardo, si segnala preliminarmente quanto segue.

DISPOSIZIONI CHE RISULTANO GIÀ INSERITE NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23, DA STRALCIARE:

il nuovo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. "liquidità" reca l'abrogazione dei seguenti articoli del d.l. 18:

- 17 (*Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID*);
- 49 (*Fondo centrale di garanzia PMI*);
- 53 (*Misure per il credito all'esportazione*);
- 62 (*Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*), limitatamente al comma 7;
- 70 (*Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*).

Oltre alle predette abrogazioni, si segnala che talune delle proposte emendative approvate dalla Commissione sono coincidenti o comunque pressoché identiche con altrettante disposizioni contenute nel nuovo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in particolare:

Limitatamente alle parole:
 "al comma 3, primo periodo, dopo la
 parola: « data » aggiungere le seguenti:
 « o assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 ».

- a) em. 19.1000, lett. a), n. 2; lett. d), n. 2) - art. 41 del d.l. Liquidità - ampliamento della platea dei destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, precisando che risultano coperti anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;
- b) em. 17.0.2000 - art. 38 d.l. Liquidità - disposizioni in materia contrattuale per la medicina convenzionata;
- c) em. 86.0.1. testo 2, limitatamente alla parte consequenziale relativa all'art. 44 - art. 34 d.l. liquidità - disposizioni in materia di immigrazione: la disposizione deve essere stralciata, in quanto amplierebbe la platea dei possibili beneficiari rispetto alla formulazione corretta del citato art. 34 d.l. liquidità;
- d) em. 71.0.16 testo 3 - art. 24 d.l. liquidità termini agevolazione prima casa;
- e) 1.1000/34 - Art. 2-octies parzialmente sovrapponibile all'articolo 32 del decreto legge "liquidità" - disposizioni in materia di attribuzione di una specifica funzione alle strutture accreditate;
- f) Art. 125 bis, - obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 comma 2 e 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019 operino a decorrere dal 15 febbraio 2021. l'art 5 del decreto legge liquidità dispone il rinvio dell'entrata in vigore dell'intero decreto legislativo 14 del 2019 (codice della crisi di impresa);
- g) Art. 74-ter, comma 5 - rendiconti suppletivi funzionari delegati - si sovrappone sostanzialmente, pur non essendo identico nella formulazione, al comma 2 dell'articolo 33 del dl liquidità.

Infine si segnala ancora come vi sia corrispondenza anche quanto alle disposizioni in materia di tirocinio professionale (em. 87.0.1 - d.l. Scuola).

Ciò premesso, si rappresenta che la relazione tecnica può essere positivamente verificata, subordinatamente al recepimento di alcune modifiche al testo, riportate di seguito, e ad eccezione di talune disposizioni comportanti oneri non quantificati o privi di copertura, ovvero per le quali le relazioni tecniche non sono pervenute o risultano non idonee.

EMENDAMENTI DA MODIFICARE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA RT, AL FINE DI ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI

Em. 17.0.3 testo 2 che introduce l'articolo 19-bis recante interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine. La disposizione, non correttamente formulata, può comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Sono pertanto necessarie le modifiche di seguito riportate:

«Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica per Covid-19, le disposizioni contenute nel titolo II capo I del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, si interpretano nel senso che i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 ~~in tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020~~ nei termini ivi previsti anche qualora nel corso del medesimo periodo abbiano proceduto a far data dal 24 febbraio 2020 o procedano

NO
(vedi parere)

al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.»

Em. 40.2000 – art. 40 comma 1-ter riguardante la destinazione di interventi e servizi sociali finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà ai bisogni di assistenza. Manca la limitazione temporale della misura, inizialmente limitata dal Ministero del lavoro a due mesi. Ai fini dell'ulteriore corso occorre sostituire le parole *“dall'8 marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020”* con le seguenti parole *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi”*.

Em. 54.0.2 Art. 54-quater va riformulato limitandolo al solo rinvio delle rate in scadenza 2020 dei mutui di cui all'articolo 14 della L. 108/1996, unica disposizione per la quale, rispetto al testo dell'emendamento approvato, si dispone di una quantificazione. Vanno stralciati i commi 4 e 5 in quanto onerosi senza RT

(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)

1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.

Em. 72.0.9 -Art. 72-quater. (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19). Si ritiene necessario, al fine di evitare l'insorgere di oneri non coperti, integrare la norma con un comma aggiuntivo del seguente tenore:

“1 bis Ai componenti del tavolo di confronto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.”

Em. 78.1T3 78.7T3 78.8T3

Comma 4bis – L'anticipo del pagamento comporta un rilevante anticipo dei pagamenti con effetti negativi sulla liquidità. **E' necessaria la seguente modifica:**
sostituire le parole **“15 maggio”** con le seguenti **“15 giugno”**

Em. 19.1000/140 Ai fini dell'ulteriore corso sono necessarie le seguenti modifiche:

Va eliminato (al primo periodo) un errore tecnico derivante dalla limitazione dell'intervento regolatorio al solo d.P.R. n. 487 del 1994 (relativo al solo personale delle aree funzionali). La correzione che si evidenzia in grassetto, pertanto, è da ricondursi alla necessità di prevedere – per effetto del mancato coordinamento normativo tra le diverse fonti - che l'intervento con atto secondario adottato sulla base della nuova disciplina (che l'emendamento introduce) si espliciti in modo omogeneo sulle modalità di reclutamento di tutte le forme di impiego nella PA. Vanno

eliminati gli ultimi due periodi, al fine di scongiurare un onere amministrativo, non necessario e foriero di aggravio nel funzionamento, anche finanziario, delle amministrazioni

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento adottato entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche secondo quanto previsto dai seguenti periodi della presente disposizione: vigente in materia di reclutamento, di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane. Ai fini del superamento del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la pubblica amministrazione redige una relazione finale sull'esperienza professionale e sulle competenze attitudinali dimostrate dal dipendente. La disposizione di cui al precedente periodo non è derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro».

74.0.1T3 - 74.2T2 Articolo 74-ter. Sono necessarie le modifiche volte a chiarire che il contingente di 7.050 unità previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 160/2020 può essere impiegato anche nelle attività concernenti il contenimento della diffusione del COVID-189 oltre che per quelle già previste, e l'annualità di riferimento. Inoltre, quanto al comma 5, si segnala che il rinvio dei termini di presentazione dei rendiconti suppletivi è già previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 23 del 2020. Infine va stralciato il comma 6, non essendo specificate le scadenze che vengono posticipate.

«Art. 74-ter.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

«1-bis Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 27 dicembre 2019, n. 160 può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.»

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ad euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020 si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.

4. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.

5. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.

6. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».

78.1 (testo 3) identico 78.8

punto 6) - articolo 78 comma 3-bis La proposta autorizza, per l'anno 2020, l'incremento di 2 milioni di euro dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del MIPAAF.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che la norma di copertura va modificata come segue:

“3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. ~~Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali~~ Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”

Ciò premesso, nell'evidenziare che la proposta non è strettamente correlata con gli interventi urgenti di contrasto all'epidemia, è asistemica e settoriale, in quanto limitata al solo Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la stessa non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato per il personale con identica qualifica di altri comparti, è foriera di generare o ampliare ingiustificate disparità di trattamento rispetto al personale di altri comparti, con possibili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi. Ingiustificata disparità di trattamento si evidenzia anche nei confronti dei medici, del personale sanitario e delle forze di polizia e militari che stanno fronteggiando l'epidemia e che per tale attività diretta non è stato riconosciuto un incremento delle indennità.

Per quanto sopra si esprime parere contrario

NO

5

Emendamenti 94.0.1 T2 e 22.0.2T2

«Art. 94-bis. (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020, *nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro*, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non *previsti* a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. ~~Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a, nel limite delle risorse di cui al comma 7.~~

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. *Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di

6

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

Emendamento 109.3T2 Art. 109 comma 1-ter.

“1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.

Em. 86.0.1 t2 il comma 5 va riformulato nei seguenti termini:

“5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”.

Emendamenti coperti con margine art. 126

La copertura finanziaria degli oneri riferiti agli emendamenti di seguito elencati è assicurata dalla quota di indebitamento già autorizzata dal Parlamento ma non ancora impiegata

Inoltre occorre aggiungere

18.0.6 (testo 2): Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche art 18bis inserito con detto emendamento.

Em. 22.0.5 testo 4 Art. 22-bis, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche art 22-bis.

Em 54.0.2 Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche l'art.54

74.2 testo 2 identico a 74.0.1 testo 3 Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche art 74ter.

120.2001 Il Comma 6-bis introdotto da 19.1000 deve essere riformulato per comprendere anche la spesa di 2 milioni di euro favore delle istituzioni scolastiche paritarie.

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO COMPORTANO ONERI NON QUANTIFICATI O COMUNQUE PRIVI DI COPERTURA

Em. 19.1000 - Articolo 22, comma 4-bis

7

La disposizione, che si sovrappone, all'articolo 41 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, comporta minori entrate per imposte di bollo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2020, prive di copertura finanziaria. Stessa norma è contenuta, con copertura, nel DL 23 del 2020.

Em. 54.0.2T3 - Art. 54-bis Sospensione rate mutui Fondo solidarietà vittime usura e Fondo prevenzione fenomeno usura. In particolare:

Comma 4: comporta l'ampliamento dell'ambito di applicazione del fondo e quindi può determinare la necessità di rifinanziamento dello stesso. La norma prevede una estensione della platea dei beneficiari delle risorse del Fondo di cui all'art. 14, della legge 108/1996. **La proposta determina oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria.**

Em. 71.0.10 (testo 2) Art. 71-quater. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19). Si prevede la disapplicazione ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 della disciplina in materia di società di comodo (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e della disciplina in materia di società in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36- undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). La disposizione, con riferimento al regime delle perdite sistematiche, comporta un onere di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021, privo di copertura finanziaria.

EM 78.1T3 78.7T3 78.8T3

Lettera c) capoverso art. 78-bis determina oneri privi di copertura

All'articolo aggiuntivo 78 bis si introduce una deroga all'articolo 34-bis, comma 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, consentendo, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19 per il periodo dal 2020 al 2022, che le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possano essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio. Tale previsione comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto agli andamenti tendenziali scontati in base al vigente assetto contabile.

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO PRIVI DI RELAZIONE TECNICA O CON RELAZIONE TECNICA NON IDONEA

Em. 65.0.20 testo 2 Art 65 bis ART BONUS -- da stralciare per inidoneità della RT

Em. 72.0.6 T3 Modifiche all' articolo 72 Lett. b)bis, in cui si prevede l'istituzione di uffici periferici di ICE per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, nonché per i commi 4 bis, 4 ter, 4 quater contenenti interventi volti al sostegno di cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, con oneri pari a 5 milioni complessivi per il 2020 con copertura su tabella A del Ministero degli affari esteri. *Al riguardo, nel segnalare che l'istituzione di nuovi uffici periferici dell'ICE-Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, sono verosimilmente suscettibili di determinare oneri di personale e di funzionamento a carico dell'ICE, si rappresenta che, in assenza di relazione tecnica che dia dimostrazione della possibilità di procedere, come indicato nel testo, ai predetti interventi nei limiti*

limitatamente alla lettera a) che introduce il capoverso (b-bis)

↓ limitatamente alle
lettera a)

delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la disposizione non può essere verificata.

103.21 T3 ↓ può determinare maggiori oneri, in assenza di relazione tecnica si chiede lo stralcio

103.0.6 T3 – In assenza della relazione tecnica si chiede lo stralcio

121.2000 (relatore) Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti brevi e saltuari, l'art. 121 assegna ugualmente al M.I. nel periodo di emergenza Covid 19 le risorse finanziarie per tali contratti e le istituzioni scolastiche stipulano i contratti a tempo determinato con personale docente ed ATA provvisto di una propria dotazione strumentale per svolgere tale attività. L'emendamento in questione sostituisce le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa" con le parole "per lo svolgimento dell'attività lavorativa anche a distanza".

Al riguardo si fa presente che senza una dotazione strumentale risulterebbe impossibile svolgere l'attività didattica a distanza, comportando ciò il verosimile rischio che dopo l'assunzione il personale interessato dalla norma sia collocato in esenzione dal servizio ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020.

Inoltre, tenuto conto che la platea dei beneficiari potrebbe incrementarsi, si segnala, sulla base dell'andamento del monitoraggio del Ministero dell'Istruzione, la situazione di sofferenza degli specifici stanziamenti di bilancio, già insufficienti a finanziare gli attuali livelli dei contratti stipulati. E' necessaria la relazione tecnica al fine di verificare la sostenibilità della proposta.

ULTERIORI OSSERVAZIONI NEL MERITO DI TALUNE DISPOSIZIONI E DI OPPORTUNO COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI

Si propone la seguente modifica di coordinamento che tiene conto anche dell'"assorbimento" del d.l. 9/2020 nel d.l. 18/2020.

Articolo 25:

al comma 6, le parole: « sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 » sono sostituite dalle seguenti: « costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge ».

Articolo 87: si propone la seguente modifica di coordinamento che tiene conto anche dell'"Assorbimento" del d.l. 9/2020 nel d.l. 18/2020.

Al comma 6, le parole: « Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, ».

Al comma 7, le parole: « Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal

servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, ».

Art. 78 comma 2-quinquiesdecies Prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali e la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei versamenti IVA. I versamenti sospesi devono essere restituiti in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Il Dipartimento delle finanze ha sottolineato che la sospensione dei versamenti a favore delle imprese del solo settore florovivaistico sarebbe riconosciuta in misura superiore rispetto ai termini previsti dall'emanando decreto legge "Liquidità".

NO

Emendamento 125.0.8T2 Proroga di un anno (cioè al 31 marzo 2020) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico da parte delle Regioni. Non derivano oneri. Dalla disposizione andrebbe espunto il secondo periodo del comma 2 perché assorbito dall' art. 125 quater.

NO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. P. M. M. M.

[103.2000]

All' articolo 103, comma 1-bis, sono espunte le seguenti parole: "dal 23 febbraio al 15 aprile 2020".

Antonio P.
Giuseppe P. P.